

REPUBBLICA DEL MALI

UN POPOLO-UNA META-UNA FEDE.

COSTITUZIONE

Adottata dal Referendum Costituzionale del 2 giugno 1974 e promulgata con il Decreto N° 03 – PG (Procuratore Generale) – RM del 1 luglio 1974.

Revisionata dall'Ordinanza N° 79 – 42 CMLN dell'11 maggio 1979.

Completata con l'Ordinanza N° 79 – 69 CMLN dell'11 maggio 1979.

PREAMBOLO

Il Popolo malino proclama solennemente la Repubblica del Mali, fondata su un ideale di libertà e di giustizia.

La Repubblica del Mali organizza le condizioni necessarie dell'evoluzione armoniosa dell'individuo e della famiglia in seno ad una società moderna e nel rispetto della personalità africana.

La Repubblica del Mali riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'Uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948.

Essa riconosce a tutti gli uomini il diritto al lavoro e al riposo, il diritto di sciopero, la libertà di riunirsi in seno (all'interno) ad organizzazioni di cooperazione o organizzazioni sindacali di loro scelta, per la difesa dei loro interessi professionali. Il lavoro è un dovere per ogni cittadino, ma nulla può essere ristretto ad un lavoro determinato, salvo nel caso di adempimento di un servizio eccezionale di interesse generale, uguale per tutti, nelle condizioni determinate dalla legge.

Il Popolo malino, cosciente dei legami e degli imperativi storici, morali e materiali che uniscono gli Stati d'Africa, preoccupato (inquieto) di realizzare la liberazione, l'unità politica, economica e sociale indispensabile all'affermazione della personalità africana, afferma la sua determinazione a continuare la sua opera in vista della realizzazione totale di questa liberazione e di questa unità.

TITOLO I

LO STATO E LA SOVRANITA'

Articolo 1 – La Repubblica del Mali è indivisibile, democratica, laica e sociale.

Il suo principio è il governo del popolo, attraverso il popolo e per il popolo.

Le istituzioni della Repubblica sono: il Partito, il Presidente della Repubblica, il Governo, l'Assemblea Nazionale, la Corte Suprema e l'Alta Corte di Giustizia.

La sede dell'istituzione è a Bamako. Essa può essere trasferita in tutt'altro luogo tramite una legge.

La Repubblica assicura a tutti l'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di origine, di razza, di lingua, di sesso, di religione o di fede.

L'emblema nazionale è composto da tre bande verticali e uguali, di colore: verde, oro e rosso.

Il motto è: < un Popolo, uno Scopo, una Fede >.

L'Inno nazionale è: < Il Mali >.

La legge stabilisce il Sigillo e lo Stemma della Repubblica.

La lingua ufficiale è il francese.

Articolo 2 – La sovranità appartiene a tutto il popolo intero. Nessuna frazione di popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

Articolo 3 – Il popolo esercita la sua sovranità attraverso i suoi rappresentanti eletti o tramite referendum.

Articolo 4 – Il suffragio è universale, uguale e segreto.

Articolo 5 – Il Partito è unico. È l'espressione dell'unità nazionale e l'autorità politica suprema del paese.

Definisce la politica dello Stato e concorre all'espressione del suffragio universale, conformemente alla presente Costituzione e alle leggi e regolamenti in vigore.

Nessun membro della Direzione Nazionale del Partito può essere perseguitato, ricercato, arrestato o giudicato in seguito a delle opinioni o voto da lui emesso nell'esercizio delle sue funzioni. Salvo casi di flagrante delitto, nessun membro della Direzione Nazionale del Partito può, nel corso della durata delle sessioni, essere perseguitato, né arrestato in materia criminale o correzionale che con l'autorizzazione della Direzione Nazionale del Partito.

Fuori sessione, nessun membro della Direzione Nazionale del Partito può essere arrestato salvo casi di flagrante delitto, di persecuzioni autorizzate o di condanna definitiva.

La detenzione o la persecuzione di un membro della Direzione Nazionale del Partito è sospesa se questa lo richiede.

Articolo 6 – Ogni atto di discriminazione etnica, razziale o religiosa, come ogni propaganda regionalista che potrebbe portare attentato alla sicurezza dello Stato, all'integrità del territorio della Repubblica, sono puniti dalla legge.

TITOLO II

I DIRITTI E I DOVERI FONDAMENTALI

DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Articolo 7 – Nessuno può essere arrestato o detenuto se non conformemente alle disposizioni della legge in vigore e al comando dell'autorità legalmente competente.

Articolo 8 – Nessuna infrazione, né alcuna pena può essere inflitta che in virtù della legge. Le pene non possono essere applicate a infrazioni commesse posteriormente alla legge che le reprime.

Articolo 9 – La pena è personale.

Articolo 10 – Il domicilio è inviolabile. Questa disposizione non può essere che nei casi previsti dalla legge e seguendo le forme da esse prescritte.

Articolo 11 – Lo Stato assicura la protezione del libero esercizio di ogni religione o credenza conformemente agli usi e

Articolo 12 – L'insegnamento è un diritto per tutti i Malini. Esso è pubblico e laico.

Articolo 13 – La Repubblica del Mali garantisce ai suoi cittadini, nel disegno della legge:

-il diritto al lavoro;

-l'uguaglianza di impiego (carica);

-il diritto al riposo, all'assistenza sociale, all'istruzione;

-la libertà di riunirsi all'interno di organizzazioni di loro scelta, per la difesa dei loro interessi professionali.

Articolo 14 – Il diritto di proprietà è garantito dalla Costituzione. Esso non può essere attaccato che nel caso di necessità pubblica constatata in forma legale.

Articolo 15 – La libertà di impresa è garantita dalla Costituzione e si esercita nel quadro delle leggi che la regolamentano.

Articolo 16 – Tutti i cittadini, senza distinzione di razza etnica, di religione, di sesso o di opinione sono elettori ed eleggibili nelle condizioni determinate dalle leggi.

Articolo 17 – La difesa della Patria e l'integrità territoriale, è un dovere sacro per tutti i Malini.

Articolo 18 – Il pagamento dei contributi fiscali è un obbligo per tutti conformemente alle leggi in vigore.

Articolo 19 – Tutte le persone abitanti il territorio malino devono conformarsi alla Costituzione ed alle altre leggi della Repubblica.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 20 – “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. Egli è il primo responsabile del Partito”.

Egli è il custode della Costituzione.

Assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici, come pure la continuità dello Stato.

Il Presidente della Repubblica è il garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio, del rispetto dei trattati, delle convenzioni e degli accordi internazionali.

Articolo 21 – Il Presidente della Repubblica viene eletto per sei anni con suffragio universale diretto.

Il candidato della Presidenza della Repubblica deve essere di nazionalità malina, godere di tutti questi diritti civili e politici ed avere trentacinque anni compiuti alla data dell'elezione.

Articolo 22 – “La Direzione Nazionale del Partito propone al suffragio degli elettori la candidatura del primo responsabile del Partito alla Presidenza della Repubblica”.

La convocazione degli elettori viene fatta tramite decreto preso dal consiglio dei Ministri.

Le elezioni hanno luogo all'incirca tra venti e cinquanta giorni la scadenza dei poteri del Presidente in esercizio.

La legge fissa le condizioni di svolgimento e di spoglio dello scrutinio.

La Corte Suprema controlla la regolarità di queste operazioni, delibera sui reclami, proclama i risultati dello scrutinio.

Il Presidente uscente è rieleggibile una sola volta.

Articolo 23 – Prima di entrare in funzione, il Presidente della Repubblica presta davanti all'Assemblea Nazionale il seguente giuramento:

“ Io giuro davanti al Popolo malino di preservare in tutta fedeltà il regime repubblicano, di osservare e di far osservare la Costituzione e la legge, di adempiere la mia carica nell’interesse superiore del Popolo e di preservare l’indipendenza della Patria e l’integrità del territorio nazionale”.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono incompatibili con l’esercizio di ogni professione liberale, attività commerciale, finanziaria, industriale o l’esercizio di ogni altro mandato salvo quello previsto dall’articolo 20 capoverso 1.

Articolo 24 – In caso d’impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica, il Presidente dell’Assemblea Nazionale ne assume le funzioni.

Articolo 25 – In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica, d’impedimento definitivo o di decesso, la Presidenza è provvisoriamente assunta dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, nel periodo di cinquanta giorni, a partire dalla data di vacanza della Presidenza.

Articolo 26 – Il Presidente della Repubblica indirizza la sua lettera di dimissioni alla Direzione Nazionale del Partito che ne informa la nazione con un messaggio entro quarantotto ore.

Articolo 27 – L’impedimento definitivo del Presidente della Repubblica, constatato tramite votazione con la maggioranza dei 2/3 dei membri componenti l’Assemblea Nazionale dopo avviso conforme della Corte Suprema, è pronunciato dalla Direzione Nazionale del Partito.

Articolo 28 – In caso di distacco fondamentale tra la Direzione Nazionale del Partito ed il Presidente della Repubblica, un congresso straordinario può mettere fine al mandato di quest’ultimo con un voto di maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

Articolo 29 – Il Presidente della Repubblica guida la politica dello Stato. Egli ha, insieme all’Assemblea Nazionale, l’iniziativa di legge.

Articolo 30 – Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri, che sono responsabili davanti a lui. Egli determina le loro attribuzioni e pone fine alle loro funzioni.

Egli può, nelle medesime condizioni, nominare un Primo Ministro.

Egli presiede il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica è il capo dell’Amministrazione. Egli nomina alle cariche civili e militari dello Stato. Egli può delegare i suoi poteri di nomina ad un membro del Governo.

I membri della Corte Suprema, il Gran Cancelliere degli Ordini nazionali, gli Ufficiali Generali, gli Ambasciatori e gli Inviati Straordinari, i Governatori regionali, sono nominati dal Consiglio dei Ministri.

La legge determina le altre cariche delle quali è provvisto il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica firma e ratifica i trattati.

Egli accredita gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari presso delle potenze straniere, gli Ambasciatori e gli Inviati speciali sono accreditati presso di lui.

Esercita il diritto di grazia nelle condizioni previste dalla legge.

L'ammnistia generale viene accordata tramite legge.

Articolo 31 – Il Presidente della Repubblica è il capo supremo degli Eserciti.

Articolo 32 – Qualora le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza dello Stato, l'integrità del territorio o l'esecuzione di accordi internazionali siano minacciati in maniera grave e immediata o che il funzionamento regolare dei poteri pubblici costituzionali venga interrotto, il Presidente della Repubblica prende, dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la consultazione dei Presidenti dell'Assemblea Nazionale e della Corte Suprema, le misure eccezionali richieste da queste circostanze.

Egli ne informa la nazione tramite un discorso.

L'Assemblea Nazionale si riunisce di pieno diritto e non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.

Tuttavia, qualora il funzionamento regolare delle istituzioni è interrotto in seguito ad un disaccordo tra l'Assemblea Nazionale e il Presidente della Repubblica, questi può, su espressa autorizzazione della Direzione Nazionale del Partito, promuovere lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale.

Le elezioni per l'insediamento della nuova Assemblea hanno luogo quarantacinque giorni minimo e sessanta giorni massimo dopo lo scioglimento.

Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno di questa elezione.

Articolo 33 – Il Presidente della Repubblica decreta lo stato d'assedio e lo stato d'emergenza nel Consiglio dei Ministri nelle condizioni previste dall'articolo 51.

Articolo 34 – Il Presidente della Repubblica promulga la legge nei quindici giorni che seguono la comunicazione al Governo del testo adottato. In caso d'urgenza dichiarato dall'Assemblea Nazionale, il termine della promulgazione è ridotto a otto giorni.

Articolo 35 – Il Presidente della Repubblica può, nel termine di promulgazione, chiedere una seconda lettura della legge. Questa seconda lettura non può essere rifiutata.

Articolo 36 – Se, durante la seconda lettura, l'Assemblea Nazionale vota il testo con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, la legge è promulgata.

Articolo 37 – Il Presidente della Repubblica, dopo avviso all'Assemblea Nazionale, può diretta del Popolo.

Qualora il referendum decida per l'adozione del progetto, il Presidente lo promulga nei termini previsti dall'articolo 34.

TITOLO IV

IL GOVERNO

Articolo 38 – Il Governo è composto dal Presidente del Governo, eventualmente dal Primo Ministro, e dai Ministri. Il Presidente della Repubblica è il Presidente del Governo.

Articolo 39 – Le funzioni dei membri del Governo sono incompatibili con quelle di membro dell'Assemblea Nazionale, di Sindaco, dell'esercizio di ogni impiego pubblico e di ogni attività professionale.

Articolo 40 – Il Presidente della Repubblica ha il diritto di chiamare ogni Ministro davanti alla giustizia in ragione di infrazioni commesse da lui, nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 41 – Il potere legislativo è affidato ad un'assemblea denominata Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale viene eletta per tre anni a suffragio universale seguendo i criteri di scrutinio definiti dal codice elettorale.

La legge fissa il numero dei deputati all'Assemblea Nazionale, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità e il regime dell'ineleggibilità.

Articolo 42 – Nessun membro dell'Assemblea Nazionale può essere perseguitato, ricercato, arrestato o giudicato per motivi di opinioni o voti emessi da lui nell'esercizio delle sue funzioni.

Salvo il caso di flagrante delitto, nessun membro dell'Assemblea Nazionale può, durante il periodo delle sessioni, essere perseguitato, né arrestato, in materia criminale o correzionale se non con l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale; fuori sessione, nessun membro può essere arrestato se non con l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di flagrante delitto, di persecuzioni autorizzate o di condanna definitiva.

La detenzione o la persecuzione di un membro dell'Assemblea Nazionale è sospesa se questa lo richiede.

Articolo 43 – Ogni mandato imperativo è nullo.

Il diritto di voto dei deputati è personale. Tuttavia la delega del voto è permessa quando un deputato è impedito da motivi di salute o di assenza autorizzata.

Nessuno può avere per scrittura più di una delega di voto.

Articolo 44 – L'Assemblea Nazionale vota la legge.

Ogni anno si riunisce in pieno diritto in due sessioni ordinarie su convocazione del suo Presidente. Tuttavia il bilancio deve essere votato prima dell'apertura del periodo del bilancio. La durata di ogni sessione ordinaria non può essere eccedente i due mesi.

Articolo 45 – L'Assemblea Nazionale si riunisce in sessione straordinaria, su di un ordine del giorno determinato, a richiesta del Presidente della Repubblica o della maggioranza dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

Quando la sessione straordinaria è tenuta a richiesta dei membri dell'Assemblea Nazionale, il decreto di chiusura interviene appena questa avrà trattato a fondo l'ordine del giorno per il quale è stata convocata.

La durata della sessione straordinaria non può eccedere i dodici giorni.

Solo il Presidente della Repubblica può chiedere una nuova sessione prima del termine del mese seguente il decreto di chiamata.

Eccetto i casi nei quali l'Assemblea Nazionale si riunisce in pieno diritto, le sessioni straordinarie sono aperte e chiuse tramite decreto presidente della Repubblica.

La Direzione Nazionale del Partito designa il candidato alla presidenza dell'Assemblea Nazionale. Questo candidato viene sottoposto al suffragio dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 46 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale viene eletto per la durata della legislatura; tuttavia, si può mettere fine alle sue funzioni tramite domanda scritta dei 2/5 dei deputati e dopo un voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

In caso di vacanza della Presidenza dell'Assemblea Nazionale, per decesso, dimissioni o ogni altra causa, l'Assemblea Nazionale elegge un nuovo Presidente nei quindici giorni seguenti la vacanza, se questa è nella sessione; in caso contrario, essa si riunisce in pieno diritto.

Ogni anno, all'inizio della prima sessione ordinaria, essa elegge il suo suffragio e designa le sue commissioni.

L'Assemblea Nazionale stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 47 – Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono pubbliche. Tuttavia, questa può tenere la seduta in comitato segreto a richiesta del Presidente della Repubblica o della maggioranza dei suoi membri.

La relazione dei lavori dell'Assemblea Nazionale è pubblicata nel Giornale Ufficiale.

Articolo 48 – I ministri possono essere ascoltati dall'Assemblea Nazionale o dalle sue commissioni speciali.

TITOLO VI
RAPPORTI TRA L'ASSEMBLEA NAZIONALE
ED IL GOVERNO

Articolo 49 – La legge è votata dall'Assemblea Nazionale.

Il progetto o la proposta di legge è sottomessa alla delibera dell'Assemblea Nazionale quindici giorni dopo la sua deposizione all'Ufficio di questa sessione.

Esso è adottato a maggioranza semplice.

La legge fissa le regole concernenti:

- I diritti civili e le garanzie fondamentali accordati ai cittadini per l'esercizio delle libertà pubbliche; le soggezioni imposte dalla Difesa Nazionale ai cittadini nella loro persona e nei loro beni;
- La nazionalità, i diritti civili, lo stato delle persone, i regimi matrimoniali, le successioni e liberalità, il regime di proprietà sui diritti reali e obbligazioni civili e commerciali, il regime delle società, l'espropriazione;
- La determinazione dei crimini e delitti come pene che sono loro applicabili, la procedura penale, la polizia giudiziaria, l'estradiizione, l'amnistia, la creazione delle giurisdizioni, lo Statuto degli Uffici ministeriali e degli Avvocati;
- Lo Statuto generale e gli statuti particolari della Funzione Pubblica;
- Il regime di emissione della moneta, la ripartizione, la base imponibile e le modalità di riscossione delle imposte.

La Legge determina i principi fondamentali:

- dell'organizzazione generale della difesa e della sicurezza;
- il diritto di lavoro, di sicurezza sociale, del diritto sindacale, dell'organizzazione e della competenza degli ordini professionali;
- dell'insegnamento e della ricerca scientifica;
- della compatibilità pubblica;
- della creazione di servizi e organismi pubblici;
- del regime elettorale dell'Assemblea Nazionale;
- della libera amministrazione delle collettività locali, delle loro competenze e delle loro risorse;
- dell'alienazione e della gestione del futuro dello Stato;
- dell'organizzazione della produzione;

- dell'organizzazione della giustizia;
- del regime penitenziario.

La legge finanziaria determina le risorse e gli ordini (le commissioni) dello Stato.

Il piano viene adottato dall'Assemblea Nazionale. Fissa gli obiettivi dell'azione economica e sociale della Repubblica.

Articolo 50 – L'Assemblea Nazionale autorizza la dichiarazione di guerra.

Articolo 51 – Lo stato d'assedio o lo stato d'urgenza viene decretato dal Consiglio dei Ministri. La sua proroga oltre i quindici giorni deve essere autorizzata dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 52 – Le materie diverse da quelle che sono di dominio del potere giudiziario, hanno carattere di regolamento.

Articolo 53 – Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma, domandare all'Assemblea Nazionale, l'autorizzazione di prendere tramite ordinanza con dilazione limitata, delle misure che sono normalmente di dominio della legge.

Queste ordinanze sono deliberate dal Consiglio dei Ministri sentita l'opinione della Corte Suprema.

Esse entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratificazione non viene sottoposto all'Assemblea Nazionale prima della data fissata dalla legge.

Alla scadenza della dilazione menzionata, nel precedente comma del presente articolo, le ordinanze non possono essere modificate tramite la legge nella materie che sono di dominio legislativo.

Articolo 54 – Le proposte e emendamenti che non sono di dominio della legge o che sono contrarie a una delegazione accordata in virtù dell'articolo 52, sono irricevibili. L'irricevibilità è pronunciata d'Ufficio dal Presidente della Repubblica.

In caso di disaccordo, la Corte Suprema ordina, o tramite il Presidente della Repubblica, o tramite il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il sequestro in otto giorni.

Articolo 55 – L'iniziativa delle leggi appartiene parimenti al Presidente della Repubblica e ai membri dell'Assemblea Nazionale.

I progetti di legge vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri dopo il parere della Corte Suprema e depositati all'Ufficio dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 56 – Le proposte e emendamenti formulati dai membri dell'Assemblea Nazionale non sono accettabili quando la loro adozione porterà come conseguenza, sia un aumento dei carichi pubblici sia una diminuzione di risorse pubbliche, a meno che non siano accompagnate da una proposta di aumento degli introiti o di economia equivalenti.

Articolo 57 – I membri del Governo e dell'Assemblea Nazionale hanno il diritto di emendamento.

Dopo l'apertura dei dibattiti, il Governo può opporsi ad ogni emendamento che non gli è stato precedentemente sottoposto.

Se il Governo lo chiede, l'Assemblea Nazionale si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo della discussione giudicando gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

Articolo 58 – L'urgenza del voto di una legge può essere chiesta dal Governo o dai deputati. Qualora sia richiesta dal Governo, è sempre accordata.

Qualora sia richiesta dai deputati, l'Assemblea Nazionale si pronuncia sull'urgenza. In tutti i casi dove l'urgenza è accordata, l'esame del progetto di legge che ne è l'oggetto ha priorità sull'ordine del giorno.

Articolo 59 – L'Assemblea Nazionale è tenutaria dei progetti di legge delle finanze fin dall'apertura della sessione precedente il periodo del bilancio.

Il progetto di legge delle finanze, deve prevedere gli incassi necessari alla copertura integrale delle spese.

Se l'Assemblea Nazionale non si è pronunciata prima dell'apertura del periodo del bilancio, o se essa non vota il bilancio in equilibrio, il Governo rinvia il progetto di bilancio di quindici giorni, e l'Assemblea Nazionale viene convocata per argomento in sessione straordinaria.

L'Assemblea Nazionale deve allora decidere in otto giorni. Se questa consultazione non è pervenuta al voto di bilancio in equilibrio, questo è determinato d'Ufficio dal Governo sulla base degli incassi dell'esercizio precedente e dopo il parere della Corte Suprema.

Articolo 60 – Il governo è tenuto a fornire all'Assemblea Nazionale, ogni dichiarazione richiestagli sulla sua gestione.

TITOLO VII

I TRATTATI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 61 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Viene informato di ogni negoziazione tendente alla conclusione di un accordo internazionale non sottoposto a ratifica.

Articolo 62 – I trattati di pace, di commercio, i trattati o accordi relativi a organizzazioni internazionali, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che sono relativi alle condizioni di persone, quelli che comportano cessione, scambio o aggiunta di territori, non possono essere ratificati o approvati che in virtù della legge.

Essi non entrano in vigore che dopo essere stati ratificati e approvati.

Nessuna cessione, nessun cambio, nessuna aggiunta di territorio è valido senza il consenso delle popolazioni interessate.

Articolo 63 – Se la Corte Suprema d'intesa con il Presidente della Repubblica o il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausura

contraria alla Costituzione, l'autorizzazione della ratifica o dell'approvazione non può intervenire che dopo la revisione della Costituzione.

Articolo 64 – I trattati o gli accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, dalla loro pubblicazione, una autorità superiore a quella della legge, sotto riserva per ogni trattato o accordo, della sua applicazione per la controparte.

TITOLO VIII

L' AUTORITA' GIUDUZIARIA

Articolo 65 – La Giustizia è amministrata sul territorio della Repubblica a nome del popolo malino.

L'autorità giudiziaria è indipendente. Essa assicura il rispetto dei diritti e libertà definiti dalla Costituzione e dalla legge.

Una legge reca la delibera della magistratura.

TITOLO IX

LA CORTE SUPREMA

Articolo 66 – La Corte Suprema comprende:

- una sezione costituzionale;
- una sezione giudiziaria;
- una sezione amministrativa;
- una sezione dei conti.

Articolo 67 – La Corte Suprema vigila sulla regolarità delle operazioni di referendum e ne proclama i risultati. Essa delibera sui contenziosi elettorali.

Essa può essere consultata sui progetti e proposte di legge ed i progetti di regolamento.

Essa attesta la costituzionalità delle leggi e degli impegni internazionali. In questi casi, essa è di intesa con il Presidente della Repubblica o con il Presidente dell'Assemblea Nazionale, e deve pronunciarsi nel termine di quindici giorni.

In caso d'urgenza, questo termine è ridotto a otto giorni.

TITOLO X

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 68 – L'Alta Corte di Giustizia è competente a giudicare il Presidente della Repubblica e i ministri messi sotto accusa davanti ad essa tramite l'Assemblea Nazionale, in ragione di fatti qualificati, crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni ed anche per giudicare i loro complici in caso di complotto contro lo Stato.

La messa sotto accusa è votata tramite scrutinio pubblico con la maggioranza dei 2/3 dei deputati componenti l'Assemblea Nazionale.

L'Alta Corte di Giustizia è competente per la definizione dei crimini e delitti e per la definizione delle pene risultanti dalle leggi penali in vigore all'epoca dei fatti compresi nella procedura.

Articolo 69 – L'Alta Corte di Giustizia è composta da membri designati dall'Assemblea Nazionale ad ogni rinnovamento generale.

Elegge il suo Presidente tra i suoi membri.

La legge determina il numero dei suoi membri, le regole del suo funzionamento ed anche la procedura da seguire davanti ad essa.

TITOLO XI

L'UNITA' AFRICANA

Articolo 70 – La Repubblica del Mali può concludere con tutto lo Stato Africano degli accordi di associazione o di comunità, comportanti l'abbandono parziale o totale della sua sovranità in vista della realizzazione dell'Unità Africana.

TITOLO XII

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Articolo 71 – L'iniziativa della revisione compete ad uguale titolo al Presidente della Repubblica ed ai deputati.

Articolo 72 – Il principio di una revisione costituzionale deve essere votato a maggioranza dei 3/4 dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

Il testo recante la revisione è sottoposto a referendum salvo se il progetto, o la proposta in causa, sono stati adottati a maggioranza dei 4/5 dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

Articolo 73 – Nessuna procedura di revisione può essere ingaggiata o perseguita qualora attenti all'integrità del territorio.

La forma Repubblicana della Stato non può essere oggetto di una revisione.

TITOLO XIII

LE COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Articolo 74 – Le collettività territoriali della Repubblica sono fondate tramite legge.

Articolo 75 – Queste collettività vengono amministrate con le condizioni previste dalla legge.

Nelle collettività territoriali, il delegato del Governo cura gli interessi dello Stato, il controllo amministrativo ed il rispetto delle leggi.